

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | | | |
|--------|---------------|------------|------------------|
| 1. dr. | Fabio Massimo | Gallo | Presidente |
| 2. dr. | Giovanni | Pascarella | Consigliere rel. |
| 3. dr. | Roberto | Bonanni | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 5.5.2016 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 5714 r. g. sez. lav. dell'anno 2012, vertente

tra

Rivolta Gianluca, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 138, presso lo studio dell'avv. Alexander Abate, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Eugenia Celata, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del presente grado.

Ricorrente in riassunzione – appellante incidentale
e

Editrice dell'Altritalia s.c.a.r.l., in liquidazione coatta amministrativa

Convenuta in riassunzione - appellante

nonchè

Studio Eidos S.n.c. di Giuseppe Polegri & C., in liquidazione, in persona del liquidatore Giuseppe Polegri, elettivamente domiciliata in Roma, via Luciano Manara n. 47, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Borghesi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione del presente grado.

Resistente in riassunzione – appellata

nonché

Associazione Culturale Museo della Memoria, in persona del legale rappresentante p.t.,

Convenuta in riassunzione-appellata

nonchè

Giorgio Fasan, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzo n. 25, presso lo studio dell'avv. Ettore Papparazzo, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Alessandra Fasan, in virtù di procura a margine della memoria di primo grado.

Resistente in riassunzione - appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, n. 13282/2011 del 12.8.2011.

Conclusioni:

Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente le domande proposte da Gianluca Rivolta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese.

Per Gianluca Rivolta: rigettare l'appello avverso e confermare la sentenza impugnata nella parte in cui viene accertata la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti nonché l'esistenza di un appalto di mere prestazioni d'opera; in parziale riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto, accertare e dichiarare che: a) l'orario svolto dal Rivolta è pari a 23 ore settimanali; b) le mansioni da lui svolte rientrano nel 10° livello del CCNL di settore; c) in subordine, il suo diritto all'inquadramento nel 10° livello a far data dal giugno 2005; d) di conseguenza, accogliere le richieste economiche così come prospettate nell'appello incidentale. Con vittoria di spese.

Per Giorgio Fasan: rigettare la domanda proposta da Gianluca Rivolta nei propri confronti nell'appello incidentale. Con vittoria di spese.

Per la società Studio Eidos S.n.c.: rigettare qualsiasi domanda proposta nei propri confronti. Con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15.2.2008 Gianluca Rivolta convenne in giudizio la società Editrice dell'Altritalia s.c.a.r.l., l'Associazione Culturale Museo della Memoria e Giorgio Fasan, legale rappresentante di quest'ultima, al fine di far dichiarare ed accertare la sussistenza di una interposizione e intermediazione fittizia di prestazioni di lavoro o un appalto illecito di manodopera e, conseguentemente, la sussistenza tra esso ricorrente e la società Editrice dell'Altritalia di un rapporto di lavoro subordinato dall'aprile 2002 al marzo 2006, con diritto all'inquadramento, in ragione delle mansioni svolte, al 10° livello del CCNL di settore (qualifica di responsabile grafico) e con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore, a titolo di maggiori retribuzioni dovute, della somma complessiva di euro 46.263,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In subordine, nel caso di ritenuta sussistenza di un contratto d'opera continuativa tra il ricorrente e l'Associazione Culturale Museo della Memoria, chiese la condanna di tale associazione e del convenuto Fasan in proprio, ex art. 38 c.c., al pagamento dei compensi relativi ai mesi dal dicembre 2002 al marzo 2003 e dal febbraio 2005 al maggio 2005, pari a complessivi euro 8.526,07 o alla somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

L'Associazione Culturale Museo della Memoria e Giorgio Fasan si costituirono in giudizio contestando la domanda del Rivolta ed, in particolar modo, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con quest'ultimo.

La società Editrice dell'Altritalia si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata, confermando l'avvenuta stipulazione del contratto con la società Studio Eidos per la fornitura dei servizi di appalto, società di cui il Fasan sarebbe stato il referente. Negò però di essere stata al corrente, sino al momento del rinnovo contrattuale, dei rapporti sottostanti tra Eidos ed il ricorrente e del fatto che la stessa società avesse utilizzato per il servizio di grafica oggetto di appalto personale non regolarizzato, sostenendo di aver risolto il rapporto non appena venuta a conoscenza di tali circostanze. Affermò la responsabilità della Eidos e dello stesso Rivolta in tale vicenda e chiese di chiamare in causa la società Eidos e in via riconvenzionale chiese la condanna del ricorrente al pagamento dei danni morali ed alla reputazione cagionati con la sua condotta.

Autorizzata la chiamata in causa della Eidos, quest'ultima si costituì in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza resa all'udienza del 14.7.2011, il Tribunale accolse parzialmente la domanda, dichiarando che tra il ricorrente e la società Editrice dell'Altritalia s.c.a.r.l. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, con diritto del Rivolta all'inquadramento nell'8° livello del CCNL Aziende editrici e stampatrici, ivi compreso il periodo dall' 1.4.2002 al 31.3.2006; rigettò la domanda di condanna al pagamento di detta società di somme per crediti retributivi; rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla Editrice dell'Altritalia s.c.a.r.l.; condannò i convenuti Editrice dell'Altritalia s.c.a.r.l., Associazione Culturale il Museo della Memoria e Giorgio Fasan, in proprio, alla rifusione delle spese di lite, in solido tra loro, in favore del ricorrente.

Ha, in sintesi, rilevato il Tribunale che:

- era pacifico che l'Altritalia s.c.a.r.l. ed Eidos avevano stipulato, il 18.2.2002, un contratto con cui quest'ultima si impegnava a mettere a disposizione della prima un art director e due grafici (tra cui il Rivolta) per un periodo di tre anni; che tali condizioni non erano state mutate dal successivo accordo, intervenuto con scrittura privata dell'1.4.2003; che il contratto in questione, in realtà, era gestito dal Fasan attraverso l'Associazione Museo della Memoria, la quale aveva anche provveduto, fino al maggio 2005, al pagamento delle prestazioni, che nel periodo erano state corrisposte direttamente da Altritalia;
- all'esito dell'istruttoria, era emerso che il Rivolta aveva lavorato, dal mese di aprile del 2002 sino al 31.3.2006, presso la redazione della rivista "Avvenimenti, settimanale edito dall'Altritalia s.c.a.r.l., occupandosi, insieme ad altri grafici, della grafica e dell'impaginazione; che nello

svolgimento di tale attività aveva ricevuto direttive dal personale di Altritalia, in particolare dal redattore capo Romani Marco, con obbligo di presenza per tre/quattro giorni a settimana;

- tali circostanze dimostravano la natura subordinata della prestazione lavorativa, nonché il fatto che il contratto di appalto fosse di mere prestazioni lavorative, in violazione del divieto sancito dall'art. 1, legge n. 1369/1960, in quanto l'attività lavorativa del Rivolta risultava svolta alle dirette dipendenze di Altritalia ed utilizzando esclusivamente i mezzi della stessa, mentre non risultava alcun intervento attivo nell'organizzazione del lavoro né della convenuta Eidos né del Fasan;
- andava, pertanto, dichiarata, per l'intero periodo dedotto in giudizio, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente tra il Rivolta e la società cooperativa Altritalia;
- l'orario di lavoro del Rivolta poteva essere quantificato in 20 ore settimanali, giusta quanto emerso dal testimoniale assunto, mentre erano del tutto indeterminabili eventuali ulteriori prolungamenti dell'orario o prestazioni di servizio nei giorni di sabato e domenica, nè poteva ritenersi sussistente un diritto del ricorrente ad ulteriori compensi per ferie e riposi non goduti, essendo rimaste del tutto generiche le allegazioni effettuate;
- le mansioni svolte dal ricorrente andavano ricondotte all'8° livello del CCNL Aziende Editrici e Stampatrici, dovendosi escludere la loro riconducibilità sia al 10° livello sia al 9° livello, in quanto entrambi tali livelli presupponevano la preposizione ad ampi settori della società datrice o, comunque, lo svolgimento di mansioni di notevole complessità tecnica: nessuno di tali elementi poteva ravvisarsi nel caso di specie, in cui il lavoratore aveva svolto in prevalenza funzioni di partecipazione all'impaginazione. A nulla rilevava il fatto che dall'1.4.2006 il Rivolta fosse stato assunto da l'Altritali s.c.a.r.l. con inquadramento al 10° livello, in quanto le retribuzioni dovute e l'inquadramento spettante per il periodo precedente dovevano essere necessariamente parametrati alle mansioni svolte in concreto da quest'ultimo in tale lasso di tempo;
- una volta parametrize le retribuzioni dovute all'8° livello e all'orario di lavoro di 20 ore settimanali, assumeva valore assorbente il fatto che, in base ai conteggi alternativi presentati dal Rivolta, considerate come percepite le somme indicate e detratto quanto richiesto a titolo di ferie, permessi e festività non godute, quanto da lui percepito risultava superiore alle retribuzioni anzidette, sicchè non poteva invece accolta la domanda relativa al pagamento di maggiori retribuzioni;
- doveva essere rigettata la domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni all'immagine e alla reputazione commerciale della società, avanzata da Altritalia, trattandosi di operazione illecita pienamente imputabile ad Altritalia, con conseguente esclusione di qualsiasi ragione di danno nei confronti del lavoratore.

Avvero tale pronuncia, depositata il 12.8.2011, ha proposto tempestivo appello la società Editrice dell'Altritalia, con ricorso depositato il 20.7.2012, affidato a due motivi di appello.

Si è costituito Gianluca Rivolta, contestando la fondatezza del gravame e proponendo a sua volta appello incidentale nei confronti della sentenza di primo grado, affidato ad un duplice motivo.

Si sono costituiti, inoltre, la società Studio Eidos s.n.c. e Fasan Giorgio, chiedendo rigettarsi qualsiasi domanda proposta nei propri confronti.

All'udienza del 19.6.2014 la Corte di Appello ha dichiarato l'interruzione del processo, avendo il procuratore della società Editrice dell'Altritalia s.c.a.r.l. dichiarato che la stessa era stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

In data 18.9.2014 Gianluca Rivolta ha proposto ricorso in riassunzione, reiterando la propria richiesta di rigetto delle domande avversarie e di accoglimento dell'appello incidentale.

Si sono costituiti la società Studio Eidos S.n.c. e Giorgio Fasan, ribadendo quanto già esposto precedentemente.

Non si è invece costituita la Editrice dell'Altritalia s.c.a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, sebbene ritualmente evocata in giudizio, nonché l'Associazione Culturale "Museo della Memoria".

All'odierna udienza, espletati gli adempimenti previsti dall'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, è stata posta in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva preliminarmente il Collegio che l'eccezione di estinzione del giudizio per avere il ricorrente in riassunzione omissivo di notificare validamente tale atto alla Editrice dell'Altritalia s.c.a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa nel termine fissato, sollevata dalla Eidos s.n.c. in liquidazione, è infondata.

Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "n tema di riassunzione, il meccanismo per la riattivazione del rapporto processuale interrotto si realizza distinguendo il momento della rinnovata "editio actionis" da quello della "vocatio in jus", sicché, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all'art. 305 c.p.c. civ. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio. Ne consegue che, ove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sia viziata od inesistente, l'assegnazione di un ulteriore termine da parte del giudice per la rinnovazione della notifica e il compimento del relativo adempimento prescindono dal rispetto delle indicazioni di cui all'art. 305 c.p.c., rispondendo alla sola necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in jus", senza che siano estensibili i principi applicabili per il ricorso in

appello nel rito del lavoro e per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - che, alla stregua del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., postulano che la notificazione avvenga nei termini di legge senza possibilità per il giudice di assegnare un termine per la rinnovazione - rispondendo la situazione ad una differente "ratio legis" (v. Cass., 6.5.2011, n. 10096; Cass., 24.9.2013, n. 21869; Cass., 4.2.2016, n. 2174).

Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che non osta all'esame del merito sia dell'appello principale che dell'appello incidentale la circostanza che, dopo l'interruzione, il processo sia stato riassunto da uno degli originari appellati, e non dall'appellante, avendo la Suprema Corte affermato che, nel caso di riassunzione del giudizio di appello, a seguito di interruzione, da parte dell'appellato, la mancata costituzione dell'originario appellante non determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché tale sanzione non trova applicazione nel giudizio di riassunzione, ma il giudice è tenuto a dichiarare la contumacia dell'appellante stesso ai sensi dell'art. 303 c.p.c., e procedere alla decisione della causa nel merito (v. Cass., 24.8.1983, n. 5462).

Nella medesima ottica, la Suprema Corte ha affermato che "la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 c.p.c., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto" (v. Cass., 30.7.1996, n. 6867; Cass., 30.9.2008, n. 24331; Cass., 16.12.2014, n. 26372).

2. Con il primo motivo, proposto con l'originario atto di appello, la società Editrice dell'Altritalia ha lamentato l'errata qualificazione del rapporto lavorativo instaurato con Gianluca Rivolta come rapporto di natura subordinata, deducendo che il Tribunale, nel pervenire a tale conclusione, non aveva correttamente valutato la testimonianza resa dalla teste Dell'Accio, collega di Rivolta, la quale aveva affermato che l'unico obbligo incumbente su di loro era quello di rendere una data prestazione senza avere sostanziali vincoli ed essendo libero di determinare le modalità di svolgimento della prestazione stessa, sicchè il Rivolta, almeno nel periodo oggetto di giudizio, effettuava la propria prestazione e, raggiunto il risultato, era libero di andarsene a prescindere dall'osservanza di un orario di lavoro, in quanto la cooperativa non imponeva alcun turno, tant'è che egli lavorava contemporaneamente presso altra testata; aveva, inoltre, omesso di considerare che le direttive provenienti dal capo redattore Romani erano di natura prettamente tecniche.

2.1 Il motivo non è infondato.

Ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado, che ha accertato la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta da Gianluca Rivolta in favore della

Editrice dell'Altritalia nel periodo compreso tra l'aprile del 2002 ed il marzo del 2006 sulla base di un esaustivo e corretto esame di tutti gli elementi di prova, orali e documentali, acquisiti.

Al riguardo, risultata fondamentale la deposizione resa dal teste Marco Romani, redattore dell'Altritalia s.c.a.r.l., il quale ha confermato che il Rivolta, durante lo svolgimento dei propri compiti, riceveva da parte sua ordini e direttive, che egli impartiva in qualità di suo superiore gerarchico; che era sempre esso teste ad organizzare i turni di lavoro, facendo in modo che uno dei grafici, tra cui il Rivolta, fosse sempre presente.

Rileva, inoltre, il Collegio che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il Rivolta aveva dettagliatamente dedotto come la propria prestazione lavorativa venisse resa utilizzando esclusivamente mezzi e strumenti di proprietà della società Editrice dell'Altritalia e nei locali di ques'ultima.

Tale circostanza non è stata contestata dall'odierna appellante in nessuno dei due gradi di giudizio e, quindi, è da ritenersi pacifica.

2.2 Contrariamente a quanto affermato dalla società appellante, la dichiarazione resa dalla teste Dell'Accio, collega del Rivolta, non smentisce la ricostruzione prospettata, atteso che la predetta ha confermato che la presenza sua e del Rivolta doveva essere assicurata secondo una precisa turnazione; che i giorni da coprire erano lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì; che la fascia oraria che doveva essere coperta andava dalle 10 alle 21 circa e soprattutto il venerdì la presenza poteva protrarsi sino a tale ora, perché doveva essere consegnata una parte delle pagine della rivista.

Anche da tale deposizione emerge, dunque, che l'attività lavorativa del Rivolta si svolgeva secondo modalità temporali rispondenti esclusivamente alle esigenze dell'organizzazione in cui essa era inserita.

2.3 Non è poi condivisibile il rilievo dell'appellante secondo cui la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sarebbe inconciliabile con la circostanza che il Rivolta lavorava saltuariamente presso altre riviste. L'odierno appellato, infatti, non ha mai dedotto di aver lavorato con un orario di lavoro full-time, ma si è limitato ad affermare di aver prestato attività lavorativa per un totale di 23 ore settimanali; tale circostanza appare perfettamente compatibile con il fatto che egli prestasse servizio anche presso altre riviste, al di fuori dell'orario lavorativo in cui era a disposizione della società Editrice dell'Altritalia.

2.4 Privo di fondamento appare, infine, anche il rilievo della società appellante in merito alla tipologia delle direttive che venivano impartite al Rivolta, avendo il Romani riferito di aver anche organizzato turni e ferie dei grafici e di essersi occupato della gestione complessiva del loro lavoro, la teste Dell'Accio dichiarato che i grafici lavoravano sulla base delle direttive ricevute dal redattore capo, senza nulla specificare in merito alla tipologia di queste ultime.

3. Con il secondo motivo, la Editrice dell'Altritalia ha lamentato che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un'interposizione fittizia di manodopera, deducendo che il Tribunale aveva ommesso di considerare l'assenza di qualsiasi volontà delle parti nel realizzare una violazione dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro e facenti capo al ricorrente, in quanto Altritalia e Studio Eidos avrebbero solo stretto un accordo commerciale, senza alcuna interposizione, in quanto Studio Eidos con mezzi propri e con proprio rischio d'impresa aveva realizzato il progetto grafico-editoriale della rivista, sicchè la prestazione resa dal ricorrente solo in astratto avrebbe potuto intendersi resa a favore della società editrice, in quanto l'utilizzatrice finale delle prestazioni era Studio Eidos.

3.2 Il motivo non è fondato.

Ritiene questa Corte di condividere, sul punto, quanto affermato dal Tribunale.

Dalle medesime circostanze già analizzate emerge chiaramente che: a) la gestione dell'attività lavorativa svolta dal Rivolta faceva capo esclusivamente e direttamente alla società Editrice dell'Altritalia per tutto ciò che riguarda ordini, direttive ed organizzazioni del lavoro; b) tale attività era svolta utilizzando esclusivamente beni e strumenti messi a disposizione della detta società e all'interno dei locali di quest'ultima.

La conclusione cui è pervenuto il Tribunale risulta conforme ai principi affermati dalla Suprema Corte in materia, nelle quali si è asserito:

a) perché si configuri appalto endoaziendale lecito occorre che le attività che ne costituiscono oggetto siano in grado di fornire un autonomo risultato produttivo: soltanto in questo caso è individuabile una gestione autonoma dell'appaltatore, con l'assunzione dei relativi rischi economici in ordine al risultato pattuito. Chiare indicazioni sul punto sono fornite dall'art. 3 della legge n. 1369/1960, che espressamente richiede che l'esecuzione degli appalti endoaziendali avvenga "con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore";

b) il divieto d'intermediazione posto dall'art. 1, comma 1, della legge ha portata quanto mai ampia, risultando irrilevanti:

- "il tipo di contratto" stipulato tra utilizzatore e fornitore della manodopera: il rapporto può assumere la forma dell'appalto di servizi, che può essere preceduto da una cessione di strumenti ed attrezzature mediante contratto di vendita, locazione o comodato; oppure può assumere la forma di contratto di lavoro tra interponente ed interposto; oppure ancora la forma di contratto di agenzia o di somministrazione di semilavorati prodotti con macchinari e know-how dell'acquirente;

- "il tipo di contratto di lavoro": il divieto si applica al lavoro subordinato a domicilio (secondo l'espressa previsione dell'art. 2 della legge n. 877 del 1973), al lavoro svolto dal socio e dedotto a

contenuto di conferimento societario ed all'attività lavorativa espletata dal socio-lavoratore della cooperativa, sicchè, ai fini della normativa di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ciò che rileva, negli appalti assunti dalle cooperative di produzione e lavoro, non è il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa - che può essere rapporto societario nel caso di prestazioni corrispondenti a quelle proprie dell'oggetto sociale, ovvero rapporto di lavoro subordinato nell'ipotesi di prestazioni diverse - ma la natura delle prestazioni appaltate; nel caso in cui esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante (ipotesi prevista dall'art. 1 della citata legge); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine ed attrezzature) permane l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltatrice e tale ipotesi implica, di norma, l'obbligo solidale di appaltante ed appaltatore di assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo ai sensi degli artt. 3 e 5 della menzionata legge" (v. Cass.,18/5/06 n. 1168);

- "l'intento negoziale" fraudolento o simulatorio delle parti delle parti, giacchè il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e' posto al fine di impedire che il datore di lavoro effettivo possa sottrarsi agli obblighi discendenti dalla titolarità dei rapporti di lavoro, formalmente imputandoli ad altro soggetto che provvede alle assunzioni e alla gestione amministrativa dei dipendenti; esso, pertanto, opera oggettivamente, allorché un lavoratore distaccato presso un'organizzazione diversa da quella del suo datore di lavoro renda le sue prestazioni al servizio esclusivo del soggetto di destinazione;

c) non si può ravvisare organizzazione, nell'accezione indicata, qualora l'apporto dell'appaltatore si esaurisca nella gestione del personale, finalizzata alla sua messa a disposizione in favore del committente, giacché manca un autonomo risultato produttivo. Ne' sono sufficienti, ad integrare il tipo appalto, gli elementi di rischio relativi alle vicende dei rapporti di lavoro del personale messo a disposizione: questi elementi sono proprio inerenti alla fattispecie vietata di somministrazione di manodopera, che ha ad oggetto appunto "l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario".

d) pur con i necessari adattamenti della presunzione posta dall'art. 1, comma 3,. all'ipotesi di appalto endoaziendale, si possono ritenere irrilevanti, ai fini dell'applicazione della norma, soltanto quei contributi logistico-organizzativi, forniti dal committente, che siano inevitabilmente connessi con la collocazione dell'attività appaltata all'interno degli ambienti di pertinenza dell'appaltante. Qualora, invece, il personale posto a disposizione dall'appaltatore sia

proprio adibito al funzionamento o al controllo di apparati del committente, diviene inevitabile l'applicazione della presunzione fissata dal terzo comma dell'art. 1 cit.;

e) l'infrazione al divieto non resta esclusa dal fatto che l'appalto sia stato conferito al titolare di un'effettiva organizzazione imprenditoriale, dotata di capitali, macchine e attrezzature, e neppure dalla stipulazione di un contratto le cui clausole contemplino l'organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, potendo verificarsi nella fase esecutiva, anche relativamente ad un solo segmento del complessivo servizio appaltato, la messa a disposizione del committente di uno o piu' dipendenti (v., tra le altre, Cass.,22/8/03 n. 12363; Cass., 10/3/09 n. 5724; Cass., 9/3/09 n. 5648; Cass., 13/3/09 n. 6215; Cass., 16/3/09 n. 6337; Cass.,9/4/2010 n. 8454)..

L'appello principale va, dunque, integralmente rigettato.

4. Con l'appello incidentale proposto, Gianluca Rivolta ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso la prospettazione da lui fornita nel ricorso di primo grado in merito all' orario di lavoro svolto, indicato in 23 ore settimanali, deducendo che la conclusione cui sul punto era pervenuto il Tribunale si basava su una erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi

4.1 Il motivo è infondato.

Rileva il Collegio che l'assunto dell'appellante non trova conforto né nella deposizione della teste Dell'Accio né in quella del teste Romani, atteso che da nessuna delle due emerge la prova di un orario di lavoro superiore alle venti ore settimanali, ritenuto dal Tribunale.

Il Romani, infatti, ha riferito che i grafici lavoravano in uno dei due turni giornalieri, ciascuno dei quali era di 5/6 ore, per quattro giorni a settimana, ossia lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

La Dell'Accio ha dichiarato che lei ed il Rivolta si alternavano nella presenza presso la redazione della rivista Avvenimenti, ad eccezione del lunedì, giorno di chiusura del giornale, in cui dovevano essere presenti entrambi; che, pertanto, erano presenti 2 o 3 giorni a settimana a testa; ha aggiunto che la fascia oraria che doveva essere coperta nei giorni di presenza andava dalle 10 alle 21 circa, precisando, tuttavia, subito dopo, che “ la possibilità che la nostra presenza si protraesse sino a tale ora si poteva verificare in particolare il venerdì”, mentre il lunedì la consegna doveva essere effettuata necessariamente entro le 15, anche se in tale giorno la loro presenza si protraeva anche oltre tale orario e doveva essere garantita sino al momento di chiusura effettiva della rivista, di cui tuttavia non ha in alcun modo indicato, neppure in via orientativa, l'ora.

Come già rilevato dal Tribunale, da nessuna di tali deposizioni emerge con certezza che il Rivolta lavorasse di regola oltre le venti ore settimanali, considerato, altresì, che il predetto non ha

provato alcun concreto elemento che consenta fondatamente di stabilire se e quando prolungasse la prestazione lavorativa oltre tale orario.

5. Con un ulteriore motivo, l'appellante incidentale ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto che l'inquadramento contrattuale spettante al Rivolta fosse da individuare nell'8° livello del CCNL aziende editrici e stampatrici, deducendo che il Tribunale aveva omesso di considerare che: a) egli aveva dedotto di aver svolto mansioni di responsabile del servizio grafico e che tale allegazione, sulla base della quale aveva chiesto il riconoscimento del 10° livello, non era stata oggetto di contestazione; b) il 10° livello era stato riconosciuto da parte della cooperativa al momento della regolarizzazione del rapporto.

5.1 Il motivo è infondato.

Rileva, anzitutto il Collegio che costituisce principio consolidato quello secondo cui “la non contestazione della domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della domanda e non quelli dedotti in esclusiva funzione probatoria, scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talchè non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale. Peraltro la non contestazione del fatto, che è tendenzialmente irreversibile, non determina di per sé la decisione della controversia, dovendo il giudice di merito valutare se il fatto non contestato sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo e, prima ancora, stabilire la sussistenza o l'insussistenza di una non contestazione. A tal fine ove il giudice, anche tacitamente, abbia manifestato la propria interpretazione in senso contrario alla non contestazione e- come nel caso di specie- in assenza di ogni deduzione sulla stessa, abbia proceduto all'espletamento incontestato di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto, la successiva deduzione di parte in ordine all'altrui pregressa contestazione diventa inammissibile” (v. Cass., 2.5.2007, n. 10098; Cass., 16.3.2012, n. 4249)

Ciò detto, rileva il Collegio che quanto accertato sul punto dal giudice di primo grado circa l'effettivo contenuto della mansioni del Rivolta nel periodo dedotto in giudizio appare del tutto rispondente agli elementi probatori acquisiti, così come del tutto corretta risulta la valutazione operata dal Tribunale circa la riconducibilità delle mansioni espletata all'8° livello del CCNL

Osserva, d'altro canto, il Collegio che né tale accertamento in fatto né le conseguenti valutazioni in ordine all'inquadramento corrispondente sono stati oggetto di alcuna specifica e motivata censura da parte dell'appellante incidentale, il quale ha invocato elementi irrilevanti, quali l'aumento di stipendio avuto nel giugno 2005 e l'inquadramento riconosciutogli successivamente dalla società Editrice dell'Altritalia, allorquando in data 1.4.2006, è stato dalla medesima regolarmente assunto.

Come già evidenziato dal Tribunale, l'inquadramento spettante per il periodo in contestazione non può che essere individuato sulla base delle effettive mansioni svolte in tale periodo e della loro comparazione con le declaratorie contrattuali, tanto più ove si consideri che neppure risulta acclarato quali fossero le mansioni svolte dal Rivolta a partire dall'1.4.2006.

Considerati il rigetto di entrambi i gravami e l'evocazione delle altre parti in considerazione della veste da loro assunta nel precedente grado, ricorrono i presupposti per compensare tra tutte le parti le spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale.

Compensa tra le parti le spese di lite del grado.

Così deciso in Roma, il 5.5.2016.

Il Consigliere est.

Il Presidente